

17 INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA  
CAMERA 11/11/2014 329 4 305892 DI MAIO LUIGI MOVIMENTO 5 STELLE 11/11/2014  
MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO  
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06819

presentato da

DI MAIO Luigi

testo di

Martedì 11 novembre 2014, seduta n. 329

LUIGI DI MAIO. — *Al Ministro dell'interno* . — Per sapere – premesso che: per esercitare la professione di infermiere è necessario il titolo di studio della laurea (decreto ministeriale 2 aprile del 2001 e successivo decreto n. 270 del 2004), ma già il decreto ministeriale n. 509 del 1999 varava la laurea di I livello per detta professione, e ancora prima con il decreto ministeriale 24 luglio 1996 il titolo di Infermiere era un diploma universitario, laddove già il decreto legislativo n. 502 del 1992 prevedeva già il requisito del diploma di maturità per l'accesso ai corsi di infermiere; viene tuttavia segnalato al deputato interrogante dal sindacato di polizia CONSAP che a tutt'oggi si verifici ancora una iniqua discriminazione a danno del personale laureato in infermieristica in servizio nel comparto sanitario della polizia di Stato; infatti, l'attuale inquadramento giuridico, lavorativo e professionale dei dottori in infermieristica, determinato dal decreto ministeriale del 18 luglio 1985 è, a differenza di tutte le amministrazioni pubbliche e private dove si prevede un riconoscimento lavorativo nel ruolo funzionari (area 3<sup>o</sup>) o ad esso equipollente, inserito in un'inopportuna ed impropria carriera/ruolo avente mansioni prettamente esecutive (decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 1985, articolo 10-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, ruolo revisori) equiparato ad un generico, sia giuridicamente che professionalmente; facendo un parallelismo con il pubblico impiego, l'infermiere della polizia di Stato, nonostante l'accesso ai ruoli avvenga previo conseguimento della laurea, è destinato alla carriera esecutiva, ossia quella riservata agli assunti con la licenza media e perfino a questi ultimi subordinato. Ciò, si ribadisce, rappresenta una in impropria applicazione del decreto del Ministro dell'interno 18 luglio 1985 (profili professionali ruoli tecnici), sebbene vi siano stati provvedimenti legislativi successivi e di rango superiore che hanno contribuito alla valorizzazione della laurea e della professione infermieristica e che avrebbero dovuto far evolvere automaticamente la professione del dottore infermiere; peraltro, occorre rilevare come tale improprio inquadramento dell'infermiere si riverbera in senso sperequativo anche nella comparazione con le altre figure professionali sanitarie non mediche del medesimo dipartimento di pubblica sicurezza, facendo sì che la posizione dell'infermiere sia gerarchicamente subordinata rispetto a quella di questi altri operatori con pari dignità accademica, giuridica e professionale –: se il Ministro interrogato sia a conoscenza della problematica illustrata in premessa e se non ritenga di doversi attivare affinché la professionalità dei dottori infermieri dipendenti del dipartimento di pubblica sicurezza abbia un effettivo riconoscimento giuridico. (4-06819)

categoria socioprofessionale sicurezza pubblica personale infermieristico